

REGIA SEGRETERIA DI STATO

Comuni  
N.  
Distribuzione della materia  
La Direzione di ...

Oggetto

Signori

Sono note gli atti del 26 e 30 Giugno 1848 in  
 quali gli abitanti dei Comuni di Montebone  
 e Novabruna già governati dal Principe di  
 Monaco dichiararono d'averi sugli Stati in-  
 ste: quegli atti provocati in sostanza da  
 insopportabili gravaggi, ed angustie, le quali  
 diedero luogo a ben giusti richiami venivano  
 dal Governo accettati, e coi Decreti del 18 Feb-  
 1848, e 1° Maggio corrente, sono stati  
 accesi provvedimenti per l'indivisa am-  
 ministrazione di quei Comuni, manca però  
 ancora la legge la quale debitamente munita  
 della sanzione di tutte le poteri dello Stato  
 provveda ad accettare definitivamente la condi-  
 zione di quei Comuni. Qualunque sia la  
 forza che debba attribuirsi alla volontà  
 di quelle popolazioni, non è però meno vero  
 che le succitate circostanze dovettero indurre  
 il Governo del Re ad avere in quel conto  
 tutti quei mezzi, i quali permettendo gli  
 di apecundare il voto di quei Comuni, non  
 si fosse però da quelle volontà, che la fede  
 dovuta ai trattati mantenute finora ha  
 questo Regno, ed il Principato di Monaco,  
 dalle relazioni esistenti cogli Esteri. Soltanto  
 Egli è perciò, che il Governo, nel presentare il  
 progetto di legge per l'unione definitiva di  
 quei Comuni a questo Reg. Stato, vede  
 suo dovere di sottoporre oggidì all'esame

della Camera gli atti dell' 30 gbre 1816  
e dell' 27 Dicembre 1841 dai quali risulta,  
come risulta delle dodici parti de' suddetti feudi,  
e tutto il territorio di Rocca Bruna non fossero  
che feudi servienti della Camera di Savoia,  
ed in ogni tempo ne fossero state sino ai giorni  
nostri rinnovate l'investitura.

La quale ragione di servitù su quei  
territori venne pure mantenuta ferma nel  
trattato del 7 gbre 1817, con cui si conveniva  
intorno alla protezione dovuta dal Re di Sar-  
degna al Principe di Monaco, e nell'articolo  
6<sup>o</sup> del quale fu dichiarato salvo, quanto  
risultava dalle investiture. Ora egli è evidente,  
che secondo il diritto pubblico, sul quale erano  
 fondate quei titoli, non potrebbe più venire  
il caso, che il Principe di Monaco richiedesse  
di nuova investitura il Re Vittorio Emanuele  
2<sup>o</sup>, né questa potrebbe considerarsi mezzo del  
secolo decimonono, da' Re Costituzionale, Capo  
Supremo di uno Stato libero, in danno degli  
abitanti di una parte del territorio dello Stato,  
i quali non devono essere privati del diritto  
di trovarsi sotto lo stesso libero reggimento. Ma  
si può essere dubbio, che la piccola frazione  
dell'ex feudo di Alentone non compresa  
in quella investitura debba seguire la condi-  
zione delle altre undici parti, che appartennero  
in ogni tempo allo Stato.

E quindi perciò il caso della riunione definitiva  
d'ordine del Re io vengo a proporre il seguente  
progetto di Legge

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Visto il risultamento della votazione universale tenuta nei Comuni di Mentone e Roccabruna presentata da special deputazione e consegnato negli atti delli 26 e 30 giugno 1848, secondo la quale è general voto di quella popolazione di unirsi al Nostro Stato.

Visto il Reale Decreto delli 18 settembre stesso anno col quale, accettando l'offerta unione si è ordinato che quei due Comuni fossero occupati dal Nostro Governo per essere provvisoriamente tenuti e governati secondo le leggi ivi vigenti finchè venisse ulteriormente e definitivamente provveduto, e visto parimenti l'altro Decreto del 1° di maggio ultimo scorso col quale si mandarono pubblicare in quei Comuni lo Statuto, la legge sulla Guardia Nazionale del 14 marzo 1848, e quella del 7 ottobre stesso anno sull'amministrazione comunale, provinciale, e divisionale, e si è stabilito che gli Elettori Comunali sarebbero presi fra i maggiori proprietari di beni stabili situati nei territori dei Comuni medesimi, secondo la proporzione indicata nell'articolo 9 della citata legge del 7 ottobre.

Viste esandio le due Investiture delli 30 novembre 1816, e 27 dicembre 1841.

Volemo procurare ai medesimi Comuni il godimento dei diritti politici secondo le note leggi, e la partecipazione ai vantaggi del sistema ed ordine amministrativo vigenti nelle altre parti dei Nostri Stati,

Abbiamo proposto e proponiamo

Art. 1°

I Comuni di Mentone e Roccabruna saranno d'or in avvenire governati come le altre parti dello Stato e come parte integrante del medesimo

Art. 2°

Avranno immediatamente vigore nei detti Comuni le leggi sulle elezioni politiche.

e sulla Stampa -

Art. 3°

I Comuni medesimi faranno parte del Collegio elettorale di Sospello. Essi però sono ammessi per questa legislatura ad inviare un Deputato speciale al Parlamento, che sarà nominato dagli elettori iscritti nelle liste per le elezioni comunali.

Art. 4°

In tutti gli oggetti cui non è provveduto con la presente legge, continueranno ad osservarsi quelle che sono state sin qui in vigore.

È tuttavia data facoltà al Governo di provvedere con semplici Decreti Reali in via d'urgenza alle materie che sono meramente amministrative.

Art. 5°

Sarà provveduto con Decreti Reali a che i Comuni di Mentone e Rocabruna siano in quanto ai tributi e dogane ed alla vendita del sale, e dei generi di privativa equiquarati al rimanente dello Stato.

Art. 6°

Per l'applicazione della Tariffa doganale, delle leggi concernenti alla vendita dei generi di privativa, verrà con Decreto Reale stabilito il ragguaglio tra le pesi e misure fin qui tenuti per legali nei Comuni suddetti, ed il sistema decimale metrico.

Nello stesso modo si provvederà per l'uniformità del sistema monetario.

Art. 7°

Sarà parimenti provveduto ulteriormente in ordine alle sovvenzioni che per la specialità delle circostanze risulteranno necessarie alle esigenze municipali di quei Comuni.

Vittorio Emanuele  
Galvagno

---

prop. n. 61. = Stampo 16.

presentato  
dal Ministero dell'Interno nella  
Sessanta del 21. Ottobre 1867.

---

Divisione agli Stati Sardi dei Comuni  
di Montone Novabona.

---